LA SCUOLA DEL PERITO

dott. Ing. Paolo COGLIATI

Coordinatore Commissione C.T.U. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

LA SCUOLA DEL PERITO UNI PG ANNO 2017

- •1989 Laurea in *Ingegneria Meccanica* Università "La Sapienza" di Roma.
- •1990 Iscritto all'Albo dei Professionisti dell'*Ordine Ingegneri Provincia di Roma,* e poi di *Perugia.*
- Presso l'Ordine Ingegneri Provincia di Roma:
- •1990 Master in Business Administration;
- •1990 Corso Ministero Interni D.Lgs.818/84;
- •1990 Iscritto all'Albo dei Professionisti per la *Prevenzione Incendi e Sistemi di Sicurezza* del Ministero degli Interni, ai sensi dell'art.5 D.M.25/03/85, legge 818/84;
- •1991 Corso in *Ingegneria Ambientale*;

LA SCUOLA DEL PERITO UNI PG ANNO 2017

•1990 - Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di Roma, e poi di Perugia;

Dal 1990, oltre 100 C.T.U. per contenziosi Tribunali di Perugia e Roma Civile, Penale e Sezione Fallimentare;

•Docente del modulo "Prevenzione degli incendi" dei corsi di formazione per "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" organizzati da S.F.C.U. - Sistemi Formativi Confindustria Umbria.

A.T.P. n*0000/15 R.G. Tribunale Civile di Perugia – G.R. Ill.mo Presidente dott. Aldo CRISCUOLO "Anna Bianchi" contro "Mario ROSSI

VERBALE nº1

per il contenzioso iscritto ai R.G. n°0000/2015 dei Tribunale Civile di Perugia, Prima Sezione;

parte ricorrente: "Sig.ra Maria BIANCHI";

parte resistente: "Sig. Mario ROSSI".

In data 04.03.2016 alle ore 10.00, come concordato con le parti in causa in sede di udienza dei

23.02.2016, si è dato inizio alle operazioni peritali. Sono presenti alle oo.pp. I Sigg.ri:

dott. Ing. Paolo COGLIATI, C.T.U. del Tribunale Civile e Penale di Perugia;

dott. Ing. Mario BIANCHI, C.T.P. parte ricorrente;

Avv. Marina BIANCHI, legale parte ricorrente;

dott. Geologo Marietto BIANCHI, ausiliare C.T.P. parte ricorrente;

Sig. Marino BIANCHI, conluge parte ricorrente;

Sig.ra Maria BIANCHI, parte ricorrente;

They were win

dott. Ing. Marietto ROSSI, C.T.P. parte resistente.

Si sono esaminati con attenzione i fascicoli contenenti gli atti depositati nei corso dei contenzioso,

con particolare riferimento al documenti tecnici ivi inclusi.

Si è proceduto ad un'attenta ispezione dei luoghi affetti dai vizi lamentati dalla parte ricorrente, e si

sono misurate le dimensioni dei pavimento soggetto alla rottura delle pianelle, procedendo ad un

rillevo dello stesso.

Ad una prima analisi visiva, la rottura delle pianelle appare più dovuta ad una sollecitazione di tipo

meccanico, piuttosto che alla presenza di calcinello. La rottura delle pianelle, come da rillevo

allegato, è diffuso al piano terra dell'immobile, e praticamente assente al piano primo, mentre

invece l'umidità è visibile in entrambi i liveili con presenza visibile di sainitro anche la piano primo.


Alle ore 12.35 abbandonano le oo.pp. l'Avv. Marina Blanchi e la Sig.ra Maria Blanchi.

C.T.U. dott. Ing. Pacio COGLIATI n°A1845 Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia mobile 328.7491312 - Iel. 075.5272280 - fax 075.5820211 P.E.C.: pada codilati@ingec. sp. — E-mail: padacodilat/24@ilibero i

LA SCUOLA DEL PERITO - UNI PG DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA 8 APRILE 2017

A.T.P. n°0000115 R.G. Tribunale Civile di Perugia – G.R. Ill mo Presidente dott. Aldo CRISCUOLO "Anna Bianchi" contro "Mario ROSSI

Il dott. Ing. Marietto ROSSI, C.T.P. parte resistente, consegna ai C.T.U. che includera nella sua Perizia, l'analisi di laboratorio che ha dimostrato, tramite prove di simulazione che riproducono esattamente la rottura delle pianelle, l'origine meccanica del danno e non dovuta ai materiale costituente le pianelle stesse.



SI è stabilito di proseguire le 00.pp. Il 21.03.2016 alle ore 09.00.

In fede, Il C.T.U. Incaricato, dott. Ing. Paolo Cogliati

I C.T.P. dott. Ing. Mario BIANCHI, parte ricorrente; e dott. Ing. Marietto ROSSI, parte resistente.

C.T.U. dett. Ing. Paolo COQLIATI n°A1845 Albo dell'Ordine degli Ingegneti delle Provincia di Perugia mobile 328.7491312 - Ind. 075.5272280 - fee: 075.5820211 P.E.C.: paolo codinti@rropec ay E-mail: pardiocodist200tilibero

LA SCUOLA DEL PERITO - UNI PG DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA 8 APRILE 2017 A.T.P. n°0000/15 R.G. Tribunate Civile di Perugia – G.R. Ill.mo Presidente dott. Aldo CRISCUOLO "Anna Bianchi" contro "Mario ROSSI A.T.P. n°0000/15 R.G. Tribunale Civile di Parugia – G.R. Ill mo Presidente dott. Aldo CRISCUOLO "Anna Bianchi" contro "Mario ROSSI

VERBALE nº1

per il contenzioso iscritto ai R.G. n°0000/2015 dei Tribunale Civile di Perugia, Prima Sezione;

parte ricorrente: "Sig.ra Maria BIANCHI";

parte resistente: "Sig. Mario ROSSI".

In data 04.03.2016 alle ore 10.00, come concordato con le parti in causa in sede di udienza dei

23.02.2016, si è dato inizio alle operazioni peritali. Sono presenti alle oo.pp. i Sigg.ri:

dott. Ing. Paolo COGLIATI, C.T.U. del Tribunale Civile e Penale di Perugia;

dott. Ing. Mario BIANCHI, C.T.P. parte ricorrente;

Avv. Marina BIANCHI, legale parte ricorrente;

dott. Geologo Marletto BIANCHI, auslilare C.T.P. parte ricorrente;

Sig. Marino BIANCHI, conluge parte ricorrente;

Sig.ra Maria BIANCHI, parte ricorrente;

Krew they will

dott. Ing. Marietto ROSSI, C.T.P. parte resistente.

Si sono esaminati con attenzione i fascicoli contenenti gli atti depositati nei corso dei contenzioso,

con particolare riferimento al documenti tecnici Ivi Inclusi.

Si è proceduto ad un'attenta ispezione dei luoghi affetti dai vizi iamentati dalla parte ricorrente, e si

sono misurate le dimensioni dei pavimento soggetto alla rottura delle pianelle, procedendo ad un

rillevo dello stesso.

Ad una prima analisi visiva, la rottura delle planelle appare più dovuta ad una sollecitazione di tipo


meccanico, piuttosto che alla presenza di calcinello. La rottura delle pianelle, come da rillevo

allegato, è diffuso al piano terra dell'immobile, e praticamente assente al piano primo, mentre

invece l'umidità è visibile in entrambi i livelli con presenza visibile di sainitro anche la piano primo.

Alle ore 12.35 abbandonano le oo.pp. l'Avv. Marina Blanchi e la Sig.ra Maria Blanchi.

C.T.U. dott. Ing. Paolo COGLIATI n°A1845 Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia mobile 328.7491312 - tel. 075.5272280 - fax 075.5820211 P.E.C.: paolo coglistifibropeo au E-mail: paolocodiati/26/billibero. Il dott. Ing. Marietto ROSSI, C.T.P. parte resistente, consegna al C.T.U. che includerà nella sua Perizia, l'analisi di laboratorio che ha dimostrato, tramite prove di simulazione che riproducono esattamente la rottura delle pianelle, l'origine meccanica dei danno e non dovuta al materiale costituente le pianelle stesse.



SI è stabilito di proseguire le oo.pp. Il 21.03.2016 alle ore 09.00.

In fede, Il C.T.U. Incaricato, dott. Ing. Paolo Cogliati

I C.T.P. dott. Ing. Mario BIANCHI, parte ricorrente; e dott. Ing. Marietto ROSSI, parte resistente.

C.T.U. dett. Ing. Pecio COGLIATI
n°A1845 Albo dell'Ordine degli Ingegnei delle Provincia di Perugia
mobile 328.7491312 - tel. 075.5272280 – fex 075.5820211
P.E.C.: pacio coglistiCingues av E-mail: paciocosist29/(bitter)



<u>MAISUCOLO: ERRORI SOSTANZIALI, CAUSA DI ANNULLAMENTO DEL VERBALE</u>

1) Manca nome Giudice

2) MANCA LUOGO DELLE OO.PP.

"presa visione della documentazione agli atti, descriva il C.T.U., previo soprallu sul posto, lo stato dei luoghi; indichi le cause dei vizi e difetti lamentati; valuti i da	3)	NON E' RIPORTATO IL QUESITO CUI DEVE RISPONDERE IL C.T.U., tanto
sul posto, lo stato dei luoghi; indichi le cause dei vizi e difetti lamentati; valuti i da		meno è riferito a verbale se questo è stato letto ai C.T.P. in sede di oo.pp
sul posto, lo stato dei luoghi; indichi le cause dei vizi e difetti lamentati; valuti i da		
		"presa visione della documentazione agli atti, descriva il C.T.U., previo sopralluogo
relativi all'oggetto della verifica".		sul posto, lo stato dei luoghi; indichi le cause dei vizi e difetti lamentati; valuti i danni
		relativi all'oggetto della verifica".

4) NON SONO INDICATE ESATTAMENTE LE PAGINE DEL VERBALE

5) MANCANO LE FIRME DI TUTTI PRESENTI

6) MANCA LA FIRMA DEL C.T.U.

7) MANCANO LE FIRME (SIGLE) SULLA PAGINA "1" DEL VERBALE

8) SI ACCETTA UNA PROVA DI LABORATORIO (DOCUMENTO) DI IMPORTANZA

TECNICA RILEVANTE, NON GIA' ALLEGATO AGLI ATTI

9)	Manca indicazione del luogo dove proseguiranno le oo.pp.
	LA SCUOLA DEL PERITO - UNI PG

IN GENERALE, LE ATTIVITA' DEL C.T.U. DEVONO RISPETTARE DUE CAPISALDO:

1) IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

'Garantire il contraddittorio significa consentire alle parti, ai loro difensori e/o CTP di partecipare allo svolgimento delle operazioni peritali, nel senso di assistervi e di poter interloquire con il CTU (formulare osservazioni e richieste, presentare memorie – artt. 194 e 195 cod. proc. civ.); in altri termini, garantire alle parti il diritto di difendersi nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

2) IL DIRITTO ALLA DIFESA

SONO REGOLE CHE INCOMBONO PRIMA SUL MAGISTRATO

LE ATTIVITA' DEL C.T.U. SONO REGOLAMENTATE ANCHE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Ε

DALLE SENTENZE DI CASSAZIONE

TUTTO FACILE?

PROVIAMO!

CASO PRATICO n°1

IL MAGISTRATO CONVOCA IL C.T.U. PER IL GIURAMENTO IN UNA CAUSA IN CUI UNA PARTE E' IL CUGINO

IL C.T.U. DEVE PRESENTARSI PER IL GIURAMENTO?

SI, SEMPRE!

Il CTU che non si presenta all'udienza per assumere l'incarico e prestare il giuramento di rito oppure che fornisce false giustificazioni per essere sostituito – rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 cod. pen.): reclusione fino a 6 mesi oppure multa da 30,00 a 516,00 euro. La condanna importa l'interdizione dall'esercizio della professione (da 1 mese a 5 anni ex art. 30 cod. pen.). Art. 63 – Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente: || consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.


MA NON PUO' FARE IL C.T.U. - E' MOTIVO DI RICUSAZIONE AI SENSI DELL'ART.51 c.p.c.

«Art. 51 – Astensione del giudice – Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) Se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) Se egli stesso o la moglie (ora il coniuge) è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) Se egli stesso o la moglie (ora il coniuge) ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) Se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro (810) o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) Se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società, o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore» .

CASO PRATICO n°2

IL C.T.U. CONVOCATO PER IL GIURAMENTO IN
UNA CAUSA IN CUI UNA PARTE E' IL CUGINO,
NON SI PRESENTA PER IL GIURAMENTO.
FA BENE?



IL C.T.U. DEVE PRESENTARE ISTANZA DI ASTENSIONE AL MAGISTRATO ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA DATA DEL GIURAMENTO

Tribunale di All'Ill.mo Sig. Giudice Dott.

Procedimento civile di cui al R.G.C. nº 0000/00

tra le parti

LUIGI ALFA, parte attrice (Aw. Dino Beta)

contro

GIACOMO ZETA, parte convenuta (Avv. Franco Delta)

Istanza per astensione incarico

Il sottoscritto prescelto dalla S.V. Ill.ma C.T.U. nella procedura giudiziaria in epigrafe e invitato a comparire nell'udienza del 5 Maggio 2008 per il conferimento dell'incarico e la formulazione dei quesiti come da ordinanza di nomina del 10 Aprile 2008

IN CONSIDERAZIONE

Che si trova nelle condizioni di doversi astenere dall'incarico, così come regolato dall'art.51 c.p.c. in ragione di (spiegare brevemente le motivazioni)

CHIEDE

Alla S.V. ill.ma di essere esonerato dall'incarico.

Ringraziando per la fiducia accordata.

30 Aprile 2008

Con osservanza IL C.T.U. prescelto Art. 63 – Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente: || consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Il consulente ha due possibilità per comunicare l'inizio delle proprie operazioni peritali. La prima – senza dubbio da preferirsi – è rappresentata dalla comunicazione in sede di udienza di conferimento d'incarico. La seconda possibilità che può essere utilizzata dal consulente è quella di dare comunicazione in proprio successivamente all'udienza di conferimento

CASO PRATICO n°3

IL C.T.U. COMUNICA DATA, ORARIO E LUOGO PER
L'INIZIO DELLE OO.PP. AI DUE C.T.P. PER MEZZO
DI P.E.C.

FA BENE?

<u>NO!</u>

PERCHE'?

6. Destinatari degli avvisi. – In tutti i casi i cui il c.t.u., per qualsiasi motivo, debba inviare avvisi alle parti, destinatari legittimi di essi sono gli avvocati delle parti costituite (art. 170, comma 1, c.p.c.; cfr. Cass. 27.11.1979, n. 6223). La c.t.u. è quindi nulla se l'avviso di differimento o rinvio delle operazioni è inviato alla parte personalmente, ovvero al consulente di parte.

L'omissione della comunicazione, con la forma del biglietto di cancelleria, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali così come prescritto – in mancanza della apposita dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza – dall'art. 90 disp. att. cod. proc. civ. non induce nullità della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti siano state equalmente poste in grado di assistere all'indagine e di esplicare in essa le attività convenienti (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 5093, 5 aprile 2001).

Il consulente quando sia stato autorizzato, a norma dell'art. 194, comma 2, cod. proc. civ., a compiere le indagini senza la presenza del giudice, deve, a garanzia della difesa, dare comunicazione alle parti dell'ora, data e luogo d'inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza o con biglietto a mezzo di cancellerie (art. 90 disp. att. cod. proc. civ.). L'omissione della comunicazione secondo le menzionate forme, per cui la inosservanza non è prevista specifica sanzione, non induce nullità, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state poste in grado di assistere alle indagini e di svolgere attività difensiva (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 978, 18 febbraio 1986).

Il mancato avviso della data d'inizio delle operazioni peritali è causa di nullità della consulenza tecnica solo quando risultino in concreto violati i diritti di difesa delle parti, per non essere state queste in grado d'intervenire nelle operazioni medesime; trattasi, comunque, di un'ipotesi di nullità relativa, che, ricorrendone le condizioni, va fatta valere necessariamente nella prima udienza o difesa successiva al deposito della consulenza restando altrimenti sanata (Cass., Sez. II, sent. n. 2594, 22 aprile 1980).

CASO PRATICO n°4

ALL'INIZIO DELLE OO.PP., IL C.T.U. CHIEDE I

DOCUMENTI AI C.T.P. PER POTERLI

IDENTIFICARE.

COMMETTE UN ABUSO, OPPURE FA BENE?

<u>FA BENE!</u>

PERCHE'?

La verifica delle generalità dei presenti – Prima di dare inizio alle attività spetta all'esperto verificare, anche a mezzo di controllo documentale, le generalità dei presenti al fine di non incorrere nel vizio di irregolare partecipazione di qualche soggetto. La verifica della nomina regolare dei consulenti di parte – Il CTU deve verificare che la nomina dei consulenti di parte sia avvenuta conformemente alla norma ovvero all'art. 201 cod. proc. civ. La partecipazione alle operazioni peritali di un CTP irregolarmente nominato può comportare la nullità della relazione soltanto ove abbia determinato una violazione in concreto del diritto alla difesa dell'altra parte (Cass., Sez. Lav., sent. n. 9231 del 7 luglio 2001).

Le attività del consulente non sono attività di natura pubblica e la partecipazione è ristretta a coloro che sono promotori e convenuti dalla vicenda giudiziaria e ai soggetti nominati dalle parti a svolgere attività di difesa legale e tecnica. Le figure autorizzate a partecipare alle attività – conformemente all'art.194 cod. proc. civ. sono quindi quelle delle parti, dei difensori e, ove nominati, dei consulenti tecnici. Le parti sono quelle costituite in giudizio a norma di legge, ossia coloro che hanno sottoscritto la delega a margine degli atti giudiziari depositati nel fascicolo di causa.

CASO PRATICO n°5

IL C.T.U. COMUNICA DATA, ORARIO E LUOGO PER

LA PROSECUZIONE DELLE OO.PP. AI DUE C.T.P.

PER MEZZO DI P.E.C.

FA BENE?

<u>SI!</u>

PERCHE'?

L'obbligo di comunicazione previsto, a carico del CTU, dall'art. 90, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. riguarda soltanto la data di inizio delle operazioni peritali e non anche le singole operazioni successive (Cass., Sez. II, sent. n. 2594, 22 aprile 1980).

La norma prevede che l'obbligo della comunicazione ricorra solo per l'inizio delle operazioni, incombendo direttamente sulla parte la responsabilità di farsi attiva nel seguire i lavori del consulente tecnico di ufficio e quindi essere diligente nell'informarsi sulle modalità e sui tempi di svolgimento degli stessi. Ciò tuttavia deve trovare pratica distinzione nei diversi casi concreti. Infatti, non si deve comunicare la ripresa delle operazioni quando:

 all'esito al primo incontro, il CTU abbia fissato la data e il luogo di rinvio ai quali aggiorna la ripresa delle operazioni peritali. Si deve, invece, comunicare la ripresa delle operazioni peritali allorquando:

- il consulente non abbia indicato la data e il luogo di ripresa delle operazioni alla conclusione del primo incontro;
- egli, supponendo di avere concluso le proprie attività, le riapra dando continuazione alle attività;
- le operazioni siano riprese a seguito di una sospensione;
- al primo incontro non sia intervenuto nessuno.

In conclusione si può riferire che vi sono due casi ove all'esperto non sia fatto obbligo della comunicazione alle parti.

Il primo – per la verità assai raro, per non dire improbabile – prevede le situazioni che si configurano nei casi ove l'attività sia limitata semplicemente all'acquisizione documentale e reperimento di informazioni da pubblici registri che possono facilmente essere consentite in qualsiasi momento a chiunque.

Il secondo, assai più frequente, è quello della richiesta di chiarimenti al consulente all'esito di una memoria tecnica di critiche mossa dal consulente di parte; nel caso che questo non comporti ulteriori indagini e accertamenti, l'esperto può evitare di dare informazione alle parti della ripresa delle operazioni, che, evidentemente, si svolgeranno in proprio presso lo studio.

Non è necessaria la comunicazione al contumace, da parte del consulente tecnico, dell'inizio delle operazioni peritali (Cass., Sez. II, sent. n. 98, 17 gennaio 1970).

CASO PRATICO n°6

UN C.T.P. NON SI PRESENTA ALLE OO.PP.. IL

C.T.U. PUO' EFFETTUARE LE 00.PP., OPPURE

DEVE RINVIARE?

1) IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

'Garantire il contraddittorio significa consentire alle parti, ai loro difensori e/o CTP di partecipare allo svolgimento delle operazioni peritali, nel senso di assistervi e di poter interloquire con il CTU (formulare osservazioni e richieste, presentare memorie – artt. 194 e 195 cod. proc. civ.); in altri termini, garantire alle parti il diritto di difendersi nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 92 disp. att. cod. proc. civ. – Se durante le indagini che il consulente compie da sé solo sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

Tribunale di All'Ill.mo Sig. Giudice Dott.

**

Procedimento civile di cui al R.G.C. nº 0000/00

tra le parti

LUIGI ALFA, parte attrice (Avv. Dino Beta)

contro

GIACOMO ZETA, parte convenuta (Avv. Franco Delta)

* * *

Istanza per decisioni di merito in ordine al quesito

Il sottoscritto incaricato dalla S.V. ill.ma CTU nella procedura giudiziaria in epigrafe nella udienza del 5 maggio 2008 con conferimento del seguente quesito (indicazione del quesito)

IN CONSIDERAZIONE

Che per (spiegare brevemente le ragioni) il detto quesito presenta (delineare se trattasi di carenze ovvero errore materiale ovvero scarsa chiarezza o cos'altro)

CHIEDE

Alla S.V. ill.ma di voler disporre in merito.

30 maggio 2008

Con osservanza IL CTU incaricato

LA SCUOLA DEL PERITO - UNI PG DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA 8 APRILE 2017

CASO PRATICO n°7

UNA PARTE NON HA NOMINATO UN C.T.P., MA PRESENZIA LE OO.PP. IN PRIMA PERSONA. PUO' FARLO?



CASO PRATICO n°8

ALLA PARTE CHE PRESENZIA LE OO.PP. IN
PRIMA PERSONA, NON AVENDO NOMINATO
C.T.P., VIENE IMPEDITO L'ACCESSO AI LUOGHI
DOVE SI SVOLGONO LE OO.PP., DI PROPRIETA'
DELL'ALTRA PARTE.

IL C.T.U. PUO' EFFETTUARE LE OO.PP., OPPURE?

In caso di accesso impedito alla parte

- Il caso non si presenta spesso, ma soltanto perché in molti casi una parte in lite rinuncia, unilateralmente, a tentare di esercitare l'accesso alla proprietà della controparte. Laddove questo avvenisse vi sono due diverse ipotesi:
- la prima è rappresentata dal fatto che la parte non sia accompagnata, nella cirocostanza, dal legale e non abbia nominato il consulente tecnico. Risulta evidente che non consentire a questa parte di partecipare alle attività da svolgersi nella proprietà della controparte equivale a comprometterne il principio del contraddittorio e diritto di difesa;

 la seconda è, invece, rappresentata dal caso in cui la parte sia assistita dal proprio consulente tecnico ritualmente nominato. L'estromissione della parte dagli accertamenti tecnici non costituisce alcuna violazione al contraddittorio e diritto alla difesa, ben potendo questa svolgere qualsiasi attività con la partecipazione del consulente tecnico. Stesso discorso vale se invece del consulente tecnico è presente il difensore.

In tutte questi ipotesi è necessario presentare apposita istanza al giudice per l'assunzione delle decisioni del caso. Il giudice può convocare le parti in udienza per chiedere spiegazione della condotta della parte e ammonirla sulle relative responsabilità, ovvero, se possibile, ordinare all'esperto di svolgere le proprie attività dall'esterno della proprietà rimettendo a una valutazione documentale il resto degli accertamenti. In questa ultima ipotesi, come in quella che il consulente non possa svolgere alcuna attività, il giudice ricorrerà allo strumento a lui offerto dall'art. 116 cod. proc. civ.

Art. 116 cod. proc. civ. – Valutazioni delle **prove** – Il giudice deve valutare le prove secondo il prudente apprezzamento, salvo che la legqe disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire ispezioni che egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

In caso di accesso impedito al consulente tecnico di parte – La circostanza si registra con una certa frequenza e dipende principalmente dalla situazione di estremo conflitto in cui lo sviluppo delle cause giudiziarie trascina i rapporti tra le parti. Pur potendo il consulente – nella fattispecie – svolgere le proprie operazioni, in realtà non deve procedere poiché ciò determina la violazione del principio del contraddittorio e del diritto della difesa. Difatti l'estromettere il consulente di quella parte che aveva inteso, proprio con quella nomina, manifestare il proprio interesse a seguire le attività del consulente di ufficio, costituirebbe concreta infrazione dei suddetti istituti.

CASO PRATICO n°9

AL C.T.U. VIENE IMPEDITO L'ACCESSO AI LUOGHI
DOVE SI SVOLGONO LE OO.PP., DI PROPRIETA' DI
UNA DELLE PARTI.

IL C.T.U. PUO' ENTRARE LO STESSO, CHIAMANDO

LA FORZA PUBBLICA?



In caso di accesso impedito al CTU – In questa circostanza il consulente è impossibilitato a svolgere le proprie attività cosicché - con ogni evidenza - deve sospenderle dando atto nel processo verbale di sopralluogo della circostanza e presentando un'apposita istanza al giudice con la quale, spiegando l'accaduto, chiede che si assumano le opportune decisioni.

10. Renitenza delle parti a collaborare con il c.t.u – Se le parti, od una di esse, non fano quanto
in loro potere per consentire al c.t.u. di dare risposta al quesito postogli, l'ausiliario non può
rinviare sine die l'inizio delle operazioni od il deposito della relazione, ma deve comunque
rispettare il termine fissatogli dal giudice, e redigere la relazione mettendo nella debita evidenza
che ad alcuni quesiti non è stato possibile rispondere a causa della mancata collaborazione delle
parti o di una di esse.

Art. 116 cod. proc. civ. – Valutazioni delle **prove** – Il giudice deve valutare le prove secondo il prudente apprezzamento, salvo che la legqe disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire ispezioni che egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

CASO PRATICO n°10

IL C.T.U. ACQUISISCE DOCUMENTI PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE DOPO LA FINE
DELLE OO.PP., E LI ALLEGA ALLA PERIZIA.
FA BENE?

<u>SI!</u>

PERCHE'?

Documentazione acquisita d'ufficio. È quella documentazione che il consulente acquisisce direttamente attraverso le proprie indagini e che con ogni evidenza rientra nei potersi dello stesso e, se vogliamo, nello stesso scopo e finalità per cui è stato nominato. Tra questi possiamo indicare la documentazione progettuale conservata presso il comune, quella catastale e quanto altro di tal genere.

E quella tipologia di documentazione che notoriamente non ha carattere di esclusività poiché, nelle modalità e con le autorizzazioni dovute per legge in taluni, può essere acquisita dal consulente del magistrato. Il caso più evidente tra queste è quella della planimetria catastale conservata agli atti degli uffici dell'Agenzia del territorio.

CASO PRATICO n°11

IL C.T.U. ACQUISISCE DA UN C.T.P. FOTOGRAFIE
ATTESTANTI LO STATO DEI LUOGHI DI 3 ANNI
PRIMA DELL'INIZIO DELLE OO.PP., E LI ALLEGA
ALLA PERIZIA.


FA BENE?

<u>DIPENDE!</u>

PERCHE'?

12. Acquisizione di documenti dalle parti. – Il c.t.u. non può acquisire dalle parti documenti che non siano già stati ritualmente prodotti nel giudizio, quando il termine per la relativa produzione sia ormai scaduto.
Si ricordi, al riguardo, che nel processo civile i documenti possono essere prodotti:
LA SCUOLA DEL PERITO - UNI PG DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA

8 APRILE 2017



Il c.t.u., quindi, non deve sollecitare dalle parti il deposito di documenti in loro possesso e rilevanti ai fini della risposta al quesito: se tali documenti sono stati ritualmente prodotti, essi potranno essere utilizzati attingendo direttamente ai fascicoli di parte; altrimenti il c.t.u. dovrà rilevare la impossibilità di dare risposta esauriente al quesito postogli, e la parte renitente sconterà gli effetti della propria omissione, ai sensi dell'art. 2697 c.c..

Sono sicuramente da rifiutare tutti i documenti di carattere probatorio e decisori per l'esito della consulenza tecnica mai presentati: tra questi – solo a scopo illustrativo e lasciando il resto all'ampia immaginazione del lettore – possiamo segnalare:

- fattura per richiesta corrispettivo;
- reperti fotografici attestanti lo stato pregresso di luoghi;
- contratto d'appalto per attestare i lavori di cui è causa.

Come si è detto questi, per essere rifiutati, debbono essere di carattere esclusivo (ossia in possesso del soggetto o soggetti interessati) e non reperibili attraverso canali ufficiali. In questa ultima ipotesi, con ogni evidenza, sarà il consulente attraverso la sua attività d'ufficio a recuperare il documento in modo da acquisirlo d'ufficio anche se di carattere innovativo. Tra i poteri del consulente occorre ricordare vi è anche quella statuita dall'art.194 cod. proc. civ. – previa autorizzazione del giudice – di attingere notizie non rilevabili dagli atti di ufficio attraverso l'assunzione d'informazione da terzi ad anche dalle parti. Ciò, in una lettura combinata con quanto appena accennato, potrebbe essere utile per un consulente che si trovi nella condizione di non poter accettare taluni documenti ma che abbia cognizione che quegli aspetti debbano trovare un adeguato approfondimento.

In una considerazione generale conclusiva non si può fare a meno di osservare che l'esperto deve fondare le proprie conclusioni sulla documentazione conosciuta dal giudice e che è stata ritualmente depositata, nelle forme previste, nel corso del procedimento non potendo, nel corso delle proprie indagini peritali e in particolare in presenza del dissenso di una parte, raccogliere documenti che avrebbero dovuto essere depositati nelle forme riconosciute dalle regole codicistiche agli atti del processo.

Di tale difformità è bene ricordare come per tutte quelle commesse nel corso della consulenza tecnica, nel caso di annullamento della consulenza tecnica, risponde il consulente tecnico di ufficio attraverso la propria responsabilità e non la parte che l'ha commessa.

CASO PRATICO n°12

IL C.T.U. DEPOSITA LA SUA PERIZIA IN CANCELLERIA DOPO 4 GIORNI DALLA DATA PREVISTA.

LA PERIZIA E' VALIDA?

7. Rispetto del termine. – Il c.t.u. deve depositare la relazione nel termine fissato dal giudice. E'
opportuno ricordare che quel che rileva ai fini della valutazione della tempestività del deposito è il
termine a tal fine fissato dal giudice, e non la data dell'udienza successiva a quella in cui fu
conferito l'incarico. Il rispetto del termine fissato dal giudice consente infatti alle parti di avere la
certezza che, dopo una certa data, troveranno nel fascicolo la relazione di consulenza. Per contro,
una volta violato tale termine, per avere contezza della c.t.u. le parti dovrebbero sobbarcarsi
l'onere di recarsi ogni giorno in cancelleria, per verificare l'avvenuto deposito; il che è condotta da
esse non esigibile.

Ne consegue che se il c.t.u. deposita la relazione peritale dopo la scadenza del termine all'uopo issato dal giudice, egli deve comunque essere considerato in mora, a nulla rilevando che il deposito sia avvenuto prima dell'udienza successiva a quella del giuramento.

CASO PRATICO n°13

IL C.T.U. INVIA ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE ISTANZA DI PROROGA AL DEPOSITO DELLA PERIZIA, 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA, MOTIVANDOLO CON TEMPO NECESSARIO AL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE TRA LE PARTI.

PUO' FARLO?

LA SCUOLA DEL PERITO - UNI PG DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA 8 APRILE 2017

NO!

PERCHE'?

8. Proroga del termine. – Il termine per il deposito della relazione di consulenza è un termine ordinatorio. Esso, quindi, può essere prorogato, ma soltanto prima della scadenza.

Il c.t.u. il quale non riesca a terminare la relazione nel termine fissato dal giudice, ha l'obbligo di domandare una proroga, prima che il suddetto termine sia scaduto. Il c.t.u., in questo caso, deve allegare e, se necessario, dimostrare le cause che gli hanno impedito di rispettare il termine. In assenza di un giustificato motivo, alcuna proroga può essere concessa.

E' consentita anche una seconda proroga, ma in questo occorre la sussistenza di motivi "particolarmente gravi" (art. 153 c.p.c.).

L'impedimento non è dunque legittimo, e non dà diritto ad una proroga del termine per il deposito della relazione, quando dipenda:
(a) dalla renitenza delle parti a collaborare con il c.t.u.;
(b) dalla pendenza di trattative tra le parti, le quali chiedano perciò al c.t.u. di rinviare l'inizio delle operazioni.

11. Trattative tra le parti. – Il c.t.u. non ha né il potere, né il dovere di esperire alcun tentativo di conciliazione tra le parti, eccezion fatta per l'ipotesi di c.t.u. contabile (art. 198, comma 1, c.p.c.). Pertanto deve ritenersi in colpa il c.t.u. il quale non sia in grado di rispettare il termine fissatogli della relazione, per avere speso parte di esso nel tentativo di far transigere la lite.


Il tentativo di conciliazione. Il codice di procedura civile riconosce all'esperto del giudice la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione della controversia nell'ambito delle attività dell'art. 696-bis e art. 198 cod. proc. civ.

Ancor prima che si parlasse di conciliazione e mediazione sociale nel nostro Paese, questa trovava già (silenziosa) applicazione negli incarichi di CTU nel riconoscimento di un diritto sostanziale che. nella prassi, veniva in soccorso a un sistema di regolamentazione formale, spesso in grave ed endemica empasse.

D'altra parte la conciliazione è attività che non può essere improvvisata in quanto un buon tecnico non necessariamente è un buon conciliatore, anche se il possesso di cognizioni tecniche specifiche può facilitare la sua opera.

La realtà è molto diversa. Infatti, la funzione precipua del conciliatore è quella di individuare non una soluzione "giusta" – questo è compito del giudice o dell'arbitro – quanto una soluzione "conveniente" per gli interessati. E ciò è possibile solo se dal piano dei diritti si passa al piano degli interessi.

Fattispecie di reato



Il CTU che ritarda il deposito della relazione pur reiteratamente sollecitato dalla cancelleria, senza addurre alcuna valida giustificazione; oppure, più in generale, si rifiuta di adempiere all'incarico assunto o di compiere qualcuno degli atti inerenti al suo ufficio senza giustificato motivo – omissione di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen.): reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032,00 euro.

Il CTU che fornisce un parere falso o afferma l'esistenza di fatti non veri – falsa perizia (art. 373 cod. pen.) cosiddetto reato di evento (sussiste solo se la falsità ha determinato una condanna nei confronti della parte che subisce la falsità) e occorre poi la consapevolezza del falso da parte del CTU ovvero i cosiddetti delitti dolosi: reclusione da 2 a 6 anni. La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione (da 1 mese a 5 anni ex art. 30 cod. pen.).

Il CTU che modifica artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose su cui si deve svolgere la consulenza – frode processuale (art. 374 cod. pen.) il cosiddetto reato di mero pericolo (sussiste ancorché la frode non abbia portato a una sentenza di condanna della parte contro la quale ha agito il CTU): reclusione da 6 mesi a 3 anni.

CASI DI COLPA GRAVE

Questi sono regolati dall'art. 64, cod. proc. civ. "Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329,00. Si applica l'art. 35 del c.p. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti". I casi ricorrenti possono essere i seguenti.

Il CTU che non avvisa della data di inizio delle operazioni peritali ed esegue una consulenza poi annullata su istanza di parte.

Il CTU che redige una relazione rinnovazione della consulenza.	palesemente incompleta	– e quindi inutile –	che impone la

Il CTU che smarrisce documenti originali e non più riproducibili contenuti nei fascicoli di parte – specifica previsione di cui all'art. 64, comma 2, cod. proc. civ. (come modificato dalla legge 281 del 4 giugno 1985) peculiarità della "nuova" fattispecie: arresto fino a 1 anno oppure ammenda fino a 10.329,00 euro oltre alla pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione da 15 giorni a 2 anni (art. 35 cod. pen.).

Il CTU che redige una relazione viziata da grossolani errori materiali e di concetto che viene a co- stituire il presupposto della decisione del magistrato (può essere, per esempio, una conseguenza del- l'aver assunto l'incarico senza avere l'adeguata specializzazione nel settore oggetto della consulenza richiesta).

Il CTU che omette di eseguire accertamenti irripetibili.

CASI REALI DI COLLEGHI C.T.U. ... PARTICOLARI

Cassazione: il CTU che deposita in ritardo commette reato

Il superamento del "ragionevole comporto" fa scattare il rifiuto d'atti d'ufficio

Risponde di rifiuto d'atti d'ufficio il Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale che, nonostante le sollecitazioni del giudice, non deposita la sua relazione. Lo ha affermato la sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 51051/2015, confermando la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Messina alla pena di mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali nei confronti di un CTU, ritenuto colpevole del reato di rifiuto integrato da condotta omissiva di atti di ufficio nell'ambito di un giudizio civile contenzioso, per non aver depositato la propria relazione integrativa, nonostante la "diffida" ad adempiere.

Locri, consulenze agli stessi Ctu. Sospeso giudice del lavoro

di Red Calabria - 4 febbraio 2016

CATANZARO – Un provvedimento di misura interdittiva di sospensione dalle funzioni è stato emesso dal Gip di Catanzaro nei confronti del qiudice Luciano D'Agostino, in servizio nella sezione Lavoro del Tribunale di Locri. Il provvedimento, con l'ipotesi abuso ufficio, è stato notificato dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Catanzaro. Le indagini della Procura di Catanzaro, sotto la direzione del procuratore aggiunto Vincenzo Luberto e del sostituto Fabiana Rapino, hanno evidenziato anomalie nell'assegnazione di incarichi di consulenza tecnica nella distribuzione di incarichi tra i consulenti nell'albo del Tribunale.

In particolare, al giudice Luciano D'Agostino si contesta l'agevolazione verso alcuni professionisti, mediante assegnazioni di consulenze oltre la percentuale consentita dalla legge. Contestate anomalie anche nella gestione di processi trattati con Equitalia, con sentenze, pur in presenza di interesse proprio.

Consulente del tribunale che chiedeva mazzette è stato arrestato a Roma

La vicenda si è verifata il 14 settembre a Roma.

Ingegnere con incarico di CTU al Tribunale di Roma, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di concussione.

Un avvocato si era rivolto alla Stazione Carabinieri di Ponte Galeria per denunciare un'illecita proposta ricevuta dall'ingegnere: il professionista avrebbe dovuto realizzare una perizia per il Tribunale di Roma, in una causa che vedeva coinvolti i propri assistiti quali ricorrenti contro un provvedimento d'indennizzo del comune di Roma, per l'esproprio di alcuni terreni liquidato in 2 milioni di euro.

Per realizzare la perizia a favore dei ricorrenti, l'ingegnere pretendeva una percentuale sul valore della stessa, promettendo per altro una valutazione ben superiore a quella realizzata dal Comune, di circa 5-6 milioni di euro. Se accettato, l'accordo sarebbe valso alle parti e al consulente infedele un indebito guadagno in qualche milione di euro, ai danni del comune di Roma.

Ieri i Carabinieri di Ostia hanno bloccato l'ingegnere, a bordo della propria auto, trovandolo in possesso di 20mila euro in denaro contante che aveva ricevuto quale acconto per la sua prestazione illecita. A casa sua, i militari hanno sequestrato un personal computer e documenti relativi ad altre perizie svolte per il Tribunale di Roma. L'uomo è stato portato nel carcere di Regina Celi.

CRONACA

Arrestato Ctu Tribunale Ariano: chiedeva soldi per sistemare pareri



Mi place Condividi 0 Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno tratto in arresto per concussione un Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Ariano Irpino. L'uomo, nominato dal Tribunale di Ariano Irpino in un processo civile, é ritenuto responsabile di aver, abusando



indebitamente la somma di denaro pari ad euro 9.000,00, al fine di evitare sfavorevoli conclusioni. La denuncia proprio del concusso faceva avviare una serie di attività d'indagini e di riscontro condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ariano Irpino che consentivano di acquisire gravi e circostanziati indizi di colpevolezza sul conto del consulente. Conclusa tale attività investigativa la Procura della Repubblica di Ariano Irpino, particolarmente sensibile a queste fattispecie di reato, le cui indagini sono state dirette dal Proc. Capo Luciano D'Emmanuele, ha richiesto al GIP del locale Tribunale l'emissione, nei confronti di tale soggetto, di un provvedimento di custodia cautelare. Il GIP, concordando integralmente con le risultanze investigative, emetteva Ordinanza di Custodia Cautelare in regime di arresti domiciliari, che veniva eseguita dai Carabinieri.

invia

Siracusa- Arrestato consulente infedele della Procura. Doveva periziare sull'incendio all'Isab Sud del febbraio 2014.

Posted by: La Redazione Posted date: febbraio 24, 2015 In: Articoll in Evidenza, Cronaca1 | comment: 0



L'impianto Isab in fiamme e l'ing Alberto Geraci

(Gregorio Valvo)Siracusa. 24 febbraio 2015 - II 26 febbraio dello scorso anno alle ore 18, un forte fragore annunciava un rilevante incidente negli impianti dell'Isab Sud di Priolo Gargallo. Poco Iontano dalla strada che attraversa contrada Targia uno incendio faceva temere per qualche ora, ma che causava solamente danni alla stessa industria. Una perdita di idrogeno, si diceva, da un compressore dell'impianto di raffinazione "Powerformer". La Procura della Repubblica nominava una squadra di consulenti tecnici per relazione sull'accaduto dopo gli accertamenti del caso. Il professor Alberto Geraci della facoltà di

ingegneria dell'Università di Catania (oggi 69 anni e da qualche mese in pensione e residente ad Acicastello) veniva nominato membro del collegio di CTU della Procura. Però, a distanza di un anno la stessa Procura che lo aveva nominato, ha chiesto e ottenuto dal Gip del tribunale di Messina, l'arresto dell'ingegnere ex cattedratico. Per tale motivo il professor Alberto Geraci è stato raggiunto dall'ordinanza della misura cautelare da scontare ai domiciliari che gli hanno consegnato i carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Siracusa. L'accusa è pesante: dopo avere ricevuto l'incarico di accertare perché era esploso l'impianto, aveva avvicinato i vertici dell'Isab con il chiaro intendo di ottenere dall' Azienda la nomina di alcuni soggetti da lui indicati come difensore e come consulente di parte. In cambio, il Ctu Geraci, avrebbe fatto in modo che la perizia ordinata dalla Procura sarebbe stata favorevole alla raffineria e ciò avrebbe permesso all'impianto di continuare a produrre regolarmente ed evitare il sequestro. Le responsabilità del consulente infedele sarebbero state accertate nel corso delle indagini dell'operazione "Stige" ordinata dalla magistratura e condotta dai militari dell'Arma. L'ingenere Geraci era esperto in impiantistia industriale avendo lavorato anche per la Esso, il suo arresto rende palese come i magistrati della Procura della Repubblica di Siracusa stiano indagando a 360 gradi sulle vicende ambientali del polo industriale siracusano.



Privato Cittadino

Salve a tutti,

ho acquistato un'abitazione all'asta, il CTU nominato dal giudice descriveva l'immobile come una abitazione che in catasto è A/3 , ho anche visitato la casa prima di acquistarla ed effettivamente rispecchiava la descrizione della perizia, il CTU inoltre dichiarava la regolarità urbanistica menzionando il numero della concessione edilizia, tranquillizzandomi dunque anche da questo punto di vista. Pochi giorni fà, mentre il mio geometra espletava le pratiche per attuare l'amplimento del 20% previsto dal piano casa, scopriamo che la concessione edilizia rilasciata e menzionata dal CTU concedeva la realizzazione di un locale deposito totalmente interrato e non un'abitazione fuori terra come di fatto è l'immobile acquistato, ne consegue che ho un immobile abusivo ed insanabile perchè le ragione del credito riferite all'asta sono del 2004 dunque successive ad ogni

BRINDISIREPORT

Arrestato biologo consulente del tribunale sorpreso ad Incassare la mazzetta

CEGLIE MESSAPICA - Un consulente tecnico del Tribunale di Brindisi certamente infedele. il biologo Cosimo Barletta, 62 anni, di Ceglie Messapica, visto che i carabinieri lo hanno colto mentre intascava l'acconto di una sostanziosa mazzetta di cui l'ammontare totale era di 50mila euro

BR Mar.Orl. • 24 Glugno 2011



CEGLIE MESSAPICA - Un consulente tecnico del Tribunale di Brindisi certamente infedele, il biologo Cosimo Barletta, 62 anni, di Ceglie Messapica, visto che i carabinieri lo hanno colto mentre intascava l'acconto di una sostanziosa mazzetta di cui l'ammontare totale era di 50mila. euro.

Infatti proprio perché consulente tecnico d'ufficio (Ctu in termini da addetti ai lavori), e cioè nominato dai giudici per fornire un parere obiettivo sotto giuramento, e dietro compenso da parte dell'amministrazione della giustizia, Barletta non avrebbe dovuto ricevere alcunché dalle parti in causa.

Quindi quei duemila euro che aveva appena intascato nel proprio studio proprio da una delle parti non possono che essere un compenso in cambio di un aggiustamento della perizia a favore di chi pagava. Il quale, tuttavia, di fronte alla richiesta di 50mila euro per aggiustare la consulenza, aveva deciso di informare subito gli investigatori, che hanno organizzato la solita trappola.

Ovviamente le banconote che la vittima della pressione estorsiva doveva consegnare al biologo erano state tutte prima fotocopiate dagli investigatori dell'Arma. E quando nel laboratorio-studio di Cosimo Barletta il denaro è stato consegnato, sono scattate le manette.

Ricevi le notizie di guesta zona nella tua mali, iscriviti grafia a Brindisireport!

Il reato di cui risponde il genetista è quello di concussione, perché è stato commesso dall'indagato in veste di pubblico ufficiale. Il favore valutato 50mila euro? Stilare una relazione positiva circa una test del Dna, che doveva comprovare un riconoscimento di paternità in sede di giudizio civile. L'operazione è stata condotta dai carabinieri delle compagnie di Brindisi (che avevano ricevuto la denuncia) e San Vito dei Normanni.

AGGIORNAMENTO ALBO C.T.U. TRIBUNALE DI PERUGIA

CCIF - COMPARTI E SPECIALITA' DEI CTU E PERITI DEL SETTORE TECNICO							
)	(
	CIMILE	BRAALE	COMPARTO	SPECIALITÀ	GLOSSARIO	NOTE	CATEGORIA
1			EDILE		costruzioni, impianti dvili, topografia, etc.		
2			URBANISTICO				
3			estimativo		Estimo civile, ambientale, industriale, aziendale, legale, catastale rendibe imm. speciali, condominiale, infortunistico/assicurativo, risarcimento danni, riparazione veicoli, svalutazioni per vizi e difetti, per mancanza del requisiti acustici o di isolamento termico, indennità di sopraelevazione, parcelle professionali, ecc.		INGEGN. EDILE ARCHITETTURA
4			STRUTTURALE				
5			GEOTECNICO		terreni, cave e miniere		
6			IDRAULICO				INGEGNERIA CIVILE
7			TRASPORTI		strade, ferrovie, seroporti, porti ravali, ecc.		
8			GESTIONE LAVORI		contratti, appalti, collaudi t.a., arbitraggi, ecc.		
9			AMBIENTALE		depurazione, bonifica, rifluti, inquinam., etc.		INGEGNERIA AMBIENTALE
10			MECCANICO		Implanti Industriali, macchine, seronautica, navale, etc.		
11			ELETTRICO				
12			ENERGETICO		termotecnica (incluso pannelli solare termico), produzione calore e energia, impianti convenione energia (pannelli solari, impianti fotovoltalci, edico, geotermico), ecc.		INGEGNERIA INDUSTRIALE
			BIOMEDICO				
13			INCENDI ED ESPLOSIONI				
14			PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE		Brevetti, marchi, modelli, etc.		
15			ELETTRONICO				INGEGNERIA
16			INFORMATICO				DEIT.
17			TELECOMUNICAZIONI				INFORMAZIONE
18			SICUREZZA CANTIERI				SICUREZZA
19			SIC. LUOGHI DI LAVORO				SICUREZZA
20			INFORTUNIST. D. TRAFFICO E D. GRCOLAZ. STRADALE		ricostruttori della dinamica degli incidenti stradali, ecc.		INFORTUNISTIC A STRADALE
21			BALISTICA				BALISTICA
22			CHIMICO				CHIMICA
23			VARIE				VARIE
NO	TE:						

LA PROPOSTA DI PARCELLA

PROPOSTA DI PARCELLA TRIBUNALE DI PERUGIA - SEZIONE CIVILE E PENALE

ONORARIO A PERCENTUALE

Considerate natura dell'incarico, e valore della causa determinabile dal valore della causa, si esegue il calcolo dell'onorario a percentuale, secondo tariffa.

L'onorario dovrà essere – quando possibile – calcolato in base al D.P.R. 27.07.1988 n°352 – art. 13, e D.P.R. 30.05.2002 n°115 – artt. 11 e 13.

Ad esemplo:

Consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie

Valore stimato interventi oggetto dell'accertamento € 14.370,00;

Onorario calcolato in base al D.P.R. 27 Luglio 1988 n°352 – Art. 11 e D.P.R. 30 Maggio 2002 n°115.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA nº 362 del 27/07/1888 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA nº 116 del 30/06/2002

Art. 11-Costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrioi, etc.

da euro	fino a euro	%	€
0	5.164,57	13,1531	679,30
5.164,58	6.476,59	9,3951	123,26
			802,57

TOTALE ONORARIO a percentuale MINIMO	€ 401,29
TOTALE ONORARIO a percentuale MEDIO	€ 601,93
TOTALE ONORARIO a percentuale MASSIMO	€ 802.57

ottre contributo integrativo 4%, I.V.A. 22% e Ritenuta d'Acconto 20% come per legge.

.

N.B. sarà esclusiva riserva dei Magistrato competente liquidare l'importo totale sopra indicato, oppure ridurre detto importo fino al massimo della metà, in accordo alla normativa in vigore.

ONORARIO PROFESSIONALE

L'onorario professionale è inteso secondo tariffa per i rillevi dei beni immobili attinti in sede di sopralluogo, per gli accessi presso gli Enti e le Autorità competenti per ottenere la documentazione necessaria, per ricerca, richiesta e ritiro copie atti amministrativi etc., e/o simili.

Gli Importi sono calcolati in base al D.P.R. 30.05.2002 nº115, art. 12 (Importo mínimo pari ad € 145,12).

Ognuno del seguenti importi sarà incluso nella proposta di parcella quando effettivamente concorra all'espietamento dell'incarico del Tecnico.

 Rillevo architettonico dettagliato / restituzione grafica n°1 immobile/u.i.u., elaborazioni grafiche in generale di edifici e/o impianti tecnologici complessi, sulla base di dati attinti in loco con importo minimo calcolato in base al D.P.R. 30.05.2002 n°115, art. 12 (importo minimo per € 145,12), per ogni unità immobiliare:

€ 145,12

 Rilievo pianimetrico / restituzione grafica n°1 immobile/u.i.u., elaborazioni grafiche in generale, sulla base di pianimetria esistente (catastale o altro) di edifici e manufatti di semplice tipologia costruttiva, con importo minimo calcolato in base al D.P.R. 30.05.2002 n°115, art. 12 (importo minimo per € 145,12), per ogni unità immobiliare:

€ 145,12

- Accesso presso l'Ufficio Tecnico Comunale di XXX (PG) per verifica titoli abilitativi, edilizi, conformità urbanistica e P.R.G.: € 145,12
- Accessi Conservatoria RR.II. di Perugia per verffiche e visure ipotecarie di aggiornamento:
 € 145.12
- Accesso presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Perugia Territorio, Servizi Catastali per visure aggiornate, richiesta copie pianimetrie ed estratto di mappa:

€ 145,12

Accesso presso Notalo AAA BBB di Perugia per ricerca, richiesta e ritiro copia atto:

€ 145,12

TOTALE ONORARIO PROFESSIONALE

€ 145,12+€ 145,12+€ 145,12+....= € 725,60

ACCONTO SPESE PROFESSIONALI

Sará corrisposto al tecnico incaricato un acconto delle spese professionali, intese come effettivo anticipo delle spese che lo stesso è chiamato a sostenere per l'espletamento del suo incarico.

Detto acconto spese professionali è inteso in <u>€ 800,00</u> a carico della parte e/o delle parti che il Giudice indicherà in sede di udienza di giuramento del Tecnico, a sua discrezione.

Detto acconto sará poi detratto dalla proposta di parcella depositata dal Tecnico incaricato alla fine delle oo.pp..

SPESE DOCUMENTATE

- Per poter utilizzare il mezzo proprio, è necessario che il Giudice di competenza, nell'assegnazione dei quesito, ne conceda esplicitamente l'autorizzazione per l'espletamento dell'incarico.
 E' nell'interesse del Tecnico richiedere tale autorizzazione.
- Per la percorrenza chilometrica, saranno allegate Tabella ACI e misura chilometraggio (da Google Maps e/o simili), dal recapito professionale del Tecnico incaricato fino al luogo delle oc.pp..
- Al Tecnico Incaricato sará rimborsato il costo del carburante come da Tabella ACI.
- 4) E' nell'interesse del Tecnico richiedere autorizzazione al Magistrato per l'utilizzo di un Ausiliare, per le prestazioni di carattere strumentale, intellettuale o tecnico (Circolare del Presidente del Tribunale Civile e Penale di Roma, del 14.04.1984, al prot. 4161).
 - Per poter utilizzare un Ausiliare, Ivi inclusi laboratori specializzati per analisi e/o quant'aitro, è necessario che il Giudice di competenza, nell'assegnazione del quesito, ne conceda esplicitamente l'autorizzazione per l'espletamento dell'incarico.
 - Le spese affrontate per prestazioni di carattere manuale (fotografo, dattilografo, etc.) sono riconosciute comunque, senza necessità di preventiva autorizzazione dei Magistrato di avvalersi di tale personale ausiliario, commisurando il comspettivo a quello percepito in analoghe condizioni di mercato, salvo in ogni caso, la facoltà di valutare la necessità dell'opera e la congruttà dei compenso richiesto.

RIASSUMENDO

La proposta di parcella per le prestazioni giudiziarie CIVILI / PENALI sarà composta dalle seguenti voci:

1)	TOTALE ONORARIO a percentuale MINIMO	€ 401,29
----	--------------------------------------	----------

TOTALE ONORARIO a percentuale MEDIO € 601,93

TOTALE ONORARIO a percentuale MASSIMO € 802,57

(DA DETRARRE L'ACCONTO)

4)	TOTALE ONORARIO PROFESSIONALE:	€	725,60
----	--------------------------------	---	--------

5) TOTALE SPESE DOCUMENTATE: € XXX,XX